DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 26

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51

I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1 ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, puo' elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento.

Versione in vigore dal 2 marzo 1982, non più in vigore dal 20 ottobre 1983 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-finanza-locale-1981/art-26-comma-soppresso-dalla-l-26-febbraio-1982-n-51/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it